

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Direzione Provinciale di Catania

BOZZA

**MODIFICA ACCORDO LOCALE DECENTRATO
SULL'ORARIO DI LAVORO**

LE PARTI

VISTO l'accordo locale decentrato sull'orario di lavoro, sottoscritto in data 14/12/2012;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. Inps 0064.28/02/2013.0001547, che ha rappresentato l'assoluta necessità di adeguare la normativa interna alle previsioni contenute nell'Accordo Nazionale del 24 aprile 1997 in materia di servizi sostitutivi di mensa per il personale del comparto Enti Pubblici non Economici, senza possibilità di interpretazioni estensive che derogino ad una durata minima della pausa pranzo di trenta minuti;

VISTO il messaggio Hermes n.006632 del 22/04/2013, con il quale il Direttore Generale ha disposto di dare puntuale applicazione alle direttive impartite dai Ministeri vigilanti e di avviare il confronto a livello locale con le OO.SS. territoriali e le RSU, sulla base delle seguenti specifiche:

1. Attribuzione del buono pasto ai dipendenti che effettuino una prestazione lavorativa minima pari a sei ore giornaliere, alle quali si aggiunge l'intervallo per la mensa di durata corrispondente a 30 minuti.
2. Previsione di una pausa minima di 10 minuti, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n.66/2003, per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa pari a sei ore giornaliere e che intendano rinunciare al buono pasto.

CONVENGONO

L'articolo 6 (Pausa mensa e buono pasto) dell'accordo sottoscritto in data 14/12/2012 è sostituito dal seguente:

Art.6
(Pausa mensa e buono pasto)

La pausa pranzo, non obbligatoria e non computabile agli effetti del completamento dell'orario di lavoro, è collocata nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 12:30 alle ore 15:30, con una durata minima di **30 minuti** e massima di 2 ore per il turno antimeridiano;
- dalle ore 11:40 alle ore 13:40, con una durata minima di **30 minuti** e massima di 1 ora per il turno pomeridiano.

L'inizio della pausa mensa per gli addetti al front-office è modulato in relazione all'utenza presente in sede.

Il dipendente matura il diritto al buono pasto se effettua una prestazione lavorativa di durata pari a 6 ore giornaliere effettive, di cui almeno una successiva al rientro dalla pausa mensa.

I permessi orari fruiti e le ore non lavorate per flessibilità negativa o ritardi non concorrono al raggiungimento dell'orario minimo previsto per richiedere il buono pasto.

Viceversa, concorrono alla determinazione dell'orario minimo previsto ai fini della fruizione del buono pasto i permessi per assemblea, per allattamento e gli altri permessi retribuiti espressamente previsti dalla vigente normativa.

I dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa pari a sei ore giornaliere e che intendono rinunciare al buono pasto devono comunque effettuare una pausa di 10 minuti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n.66/2003.

Per l'Amministrazione
Il Dirigente
D.ssa Diana P. Artuso

Per la RSU

Per le Organizzazioni Sindacali